



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0305(COD)

10.1.2014

EMENDAMENTI 14 - 56

Progetto di parere
Elena Oana Antonescu
(PE524.592v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle
nuove sostanze psicoattive

Proposta di regolamento
(COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))

AM\1014698IT.doc

PE526.242v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 14
James Nicholson

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 114*,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *il titolo V*,

Or. en

Motivazione

Il titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) costituisce la base giuridica più appropriata, in particolare alla luce degli elevati livelli di commercio illecito di nuove sostanze psicoattive.

Emendamento 15
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le pubbliche autorità competenti degli Stati membri adottano varie misure restrittive riguardo a queste nuove sostanze psicoattive per affrontare i rischi che pongono o che possono porre quando vengono assunte. Poiché le nuove sostanze psicoattive sono spesso utilizzate nella produzione di altri prodotti o di altre sostanze che a loro volta servono alla fabbricazione di altri prodotti come medicine, solventi industriali, detergenti e prodotti del settore dell'alta tecnologia, limitare il loro accesso per questi usi può avere considerevoli ripercussioni sugli operatori economici e può potenzialmente perturbare le loro attività commerciali nel

Emendamento

(3) Le pubbliche autorità competenti degli Stati membri adottano varie misure restrittive riguardo a queste nuove sostanze psicoattive per affrontare i rischi che pongono o che possono porre quando vengono assunte. Poiché le nuove sostanze psicoattive sono spesso utilizzate *per scopi di ricerca e sviluppo scientifici e* nella produzione di altri prodotti o di altre sostanze che a loro volta servono alla fabbricazione di altri prodotti come medicine, solventi industriali, detergenti e prodotti del settore dell'alta tecnologia, limitare il loro accesso per questi usi può avere considerevoli ripercussioni sugli operatori economici e può potenzialmente

mercato interno.

perturbare le loro attività commerciali nel mercato interno, ***nonché ostacolare la ricerca e gli sviluppi scientifici sostenibili.***

Or. en

Emendamento 16
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il numero crescente di nuove sostanze psicoattive disponibili sul mercato interno, la loro sempre più grande varietà, la loro velocità di comparsa sul mercato, i vari rischi che possono presentare se assunte dall'uomo *e* il sempre maggior numero di consumatori, mettono alla prova la capacità delle pubbliche autorità di fornire risposte efficaci per proteggere la salute e la sicurezza pubblica senza ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(4) Il numero crescente di nuove sostanze psicoattive disponibili sul mercato interno, la loro sempre più grande varietà, la loro velocità di comparsa sul mercato, i vari rischi che possono presentare se assunte dall'uomo, il sempre maggior numero di consumatori ***e la mancanza di conoscenza e consapevolezza da parte del grande pubblico in merito ai rischi associati al loro consumo***, mettono alla prova la capacità delle pubbliche autorità di fornire risposte efficaci per proteggere la salute e la sicurezza pubblica senza ostacolare il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 17
Jacek Olgierd Kurski

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) A causa della grande diversità delle misure di restrizione da uno Stato membro all'altro, gli operatori economici che utilizzano le sostanze in oggetto nella fabbricazione di vari prodotti devono, per

Emendamento

(5) A causa della grande diversità delle misure di restrizione da uno Stato membro all'altro, gli operatori economici che utilizzano le sostanze in oggetto nella fabbricazione di vari prodotti devono, per

una stessa nuova sostanza psicoattiva, soddisfare condizioni diverse (come notifiche preventiva all'esportazione, autorizzazioni all'esportazione, licenze d'importazione ed esportazione). Di conseguenza, le differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle nuove sostanze psicoattive ostacolano il funzionamento del mercato interno creando barriere al commercio, frammentazione del mercato, mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi per gli operatori economici *e* complicando le attività delle imprese nel mercato interno.

una stessa nuova sostanza psicoattiva, soddisfare condizioni diverse (come notifiche preventiva all'esportazione, autorizzazioni all'esportazione, licenze d'importazione ed esportazione). Di conseguenza, le differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulle nuove sostanze psicoattive ostacolano il funzionamento del mercato interno creando barriere al commercio, frammentazione del mercato, mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi per gli operatori economici, complicando le attività delle imprese nel mercato interno *e violando il principio di uguaglianza.*

Or. pl

Emendamento 18 **Zbigniew Ziobro**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Le discrepanze *fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove* sostanze psicoattive *possono anche portare allo spostamento delle nuove* sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, *ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione.*

Emendamento

(7) Le discrepanze *tra le disposizioni che disciplinano le restrizioni poste al commercio di* sostanze psicoattive *aumentano sensibilmente il rischio di comparsa di canali illeciti di contrabbando di tali* sostanze *e portano all'elusione delle leggi al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie.*

Or. pl

Emendamento 19 **Marusya Lyubcheva**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Le discrepanze fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove sostanze psicoattive possono anche portare allo spostamento delle nuove sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione.

Emendamento

(7) Le discrepanze fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove sostanze psicoattive possono anche portare allo spostamento delle nuove sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione, ***così come gli sforzi volti a contrastare le potenziali attività criminali e le attività della criminalità organizzata legate alla loro distribuzione.***

Or. en

Emendamento 20
Jacek Olgierd Kurski

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le discrepanze fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove sostanze psicoattive possono anche portare allo spostamento delle nuove sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione.

Emendamento

(7) Le discrepanze fra le varie misure di restrizione applicate alle nuove sostanze psicoattive possono anche portare allo spostamento delle nuove sostanze psicoattive dannose da uno Stato membro all'altro, ostacolando così gli sforzi compiuti per limitarne la disponibilità ai consumatori e compromettendo la protezione di questi in tutta l'Unione. ***Le discrepanze tra le disposizioni che disciplinano le restrizioni poste al commercio di sostanze psicoattive aumentano sensibilmente il rischio di comparsa di canali illeciti di contrabbando di tali sostanze e portano all'elusione delle leggi al fine di ottenere le licenze necessarie.***

Or. pl

Emendamento 21
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Poiché gli Stati membri continuano a perseguire approcci divergenti per contrastare le nuove sostanze psicoattive, tali discrepanze sono destinate ad aumentare. Sono destinate ad aumentare di conseguenza le barriere al commercio, la frammentazione del mercato, la mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi, ostacolando ulteriormente il funzionamento del mercato interno.

Emendamento

(8) Poiché gli Stati membri continuano a perseguire approcci divergenti per contrastare le nuove sostanze psicoattive, tali discrepanze sono destinate ad aumentare. Sono destinate ad aumentare di conseguenza le barriere al commercio, la frammentazione del mercato, la mancanza di chiarezza giuridica e di condizioni uniformi, ostacolando ulteriormente il funzionamento del mercato interno **e la tutela della salute e della sicurezza pubbliche.**

Or. en

Emendamento 22
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Occorre che le nuove sostanze psicoattive e miscele possano circolare liberamente nell'Unione quando sono destinate ad uso commerciale e industriale e a fini di ricerca e sviluppo scientifici, e che il presente regolamento stabilisca regole riguardanti l'introduzione di restrizioni a tale libera circolazione.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 23
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) **Occorre che** le nuove sostanze psicoattive e miscele **possano** circolare liberamente nell'Unione quando sono destinate ad uso commerciale e industriale e a fini di ricerca e sviluppo scientifici, e **che** il presente regolamento **stabilisca** regole riguardanti l'introduzione di restrizioni a tale libera circolazione.

Emendamento

(10) Le nuove sostanze psicoattive e miscele **dovrebbero poter** circolare liberamente nell'Unione quando sono destinate ad uso commerciale e industriale e a fini di ricerca e sviluppo scientifici, e il presente regolamento **dovrebbe stabilire** regole riguardanti l'introduzione di restrizioni a tale libera circolazione. **Tuttavia, dovrebbe altresì essere impedita la distribuzione illecita di tali sostanze e miscele.**

Or. It

Emendamento 24
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Occorre che** qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive **sia** fondata su prove scientifiche **e sia** soggetta a una specifica procedura. In base alle informazioni notificate dagli Stati membri, le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni nell'UE **devono** essere oggetto di una relazione. **La relazione deve indicare se sia necessario realizzare** una valutazione dei **rischi**. A seguito della valutazione dei rischi, la Commissione **deve** determinare **se le nuove sostanze psicoattive debbano essere assoggettate a** misure di restrizione. In caso di rischi immediati per la salute pubblica la

Emendamento

(13) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive **dovrebbe essere** fondata su prove scientifiche, **così come sulla vasta esperienza degli Stati membri nel settore, ed essere** soggetta a una specifica procedura. In base alle informazioni notificate dagli Stati membri, le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni nell'UE **dovrebbero** essere oggetto di una relazione, **che includa** una valutazione dei **pericoli posti dalle sostanze psicoattive pertinenti**. A seguito della valutazione dei rischi, la Commissione **dovrebbe** determinare **le** misure di restrizione **da applicare alle rispettive sostanze**. In caso di rischi

Commissione, ancora prima della conclusione della valutazione dei rischi, **deve** assoggettare le sostanze a una restrizione temporanea sul mercato al consumo. Qualora emergano nuove informazioni su una nuova sostanza psicoattiva, la Commissione **deve** riesaminare il livello dei rischi che essa presenta. Le relazioni sulle nuove sostanze psicoattive devono essere rese pubbliche.

immediati per la salute pubblica la Commissione, ancora prima della conclusione della valutazione dei rischi, **dovrebbe** assoggettare le sostanze a una restrizione temporanea sul mercato al consumo. Qualora emergano nuove informazioni su una nuova sostanza psicoattiva, la Commissione **dovrebbe** riesaminare il livello dei rischi che essa presenta **e imporre di nuovo restrizioni di mercato**. Le relazioni sulle nuove sostanze psicoattive devono essere rese pubbliche.

Or. pl

Emendamento 25
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Tenendo conto degli sviluppi internazionali relativi alla riforma della politica in materia di droga e al controllo delle sostanze illecite, è opportuno realizzare una valutazione d'impatto obiettiva, basata su prove scientifiche per valutare l'efficacia delle diverse opzioni di controllo e regolamentazione, incluse le attuali politiche di restrizione, con l'obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza dei consumatori e i diritti umani dei singoli utenti.

Or. en

Emendamento 26
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Alcune nuove sostanze psicoattive pongono rischi immediati per la salute pubblica, che richiedono un'azione urgente. **Occorre** limitarne quindi la disponibilità per i consumatori per un periodo **circoscritto**, nell'attesa della valutazione dei rischi.

Emendamento

(17) Alcune nuove sostanze psicoattive pongono rischi immediati per la salute pubblica, che richiedono un'azione urgente. **È opportuno** limitarne quindi la disponibilità per i consumatori per un periodo **di tempo sufficiente**, nell'attesa della valutazione dei rischi.

Or. en

Emendamento 27

Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Non occorre introdurre a livello dell'Unione alcuna misura di restrizione per le nuove sostanze psicoattive che pongono bassi rischi sociali, di salute e di sicurezza.

Emendamento

soppresso

Or. pl

Emendamento 28

Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il meccanismo di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive si è dimostrato un canale utile per condividere i dati su tali nuove sostanze, sulle nuove tendenze nell'uso delle sostanze psicoattive controllate e sugli allarmi in materia di salute pubblica

Emendamento

(24) Il meccanismo di scambio rapido di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive si è dimostrato un canale utile per condividere i dati su tali nuove sostanze, sulle nuove tendenze nell'uso delle sostanze psicoattive controllate e sugli allarmi in materia di salute pubblica

connessi alle sostanze in oggetto. Tale meccanismo andrebbe ulteriormente rafforzato per consentire una risposta più efficace alla rapida comparsa e diffusione delle nuove sostanze psicoattive nell'Unione.

connessi alle sostanze in oggetto. Tale meccanismo andrebbe ulteriormente rafforzato per consentire una risposta più efficace alla rapida comparsa e diffusione delle nuove sostanze psicoattive nell'Unione, ***nonché per sensibilizzare maggiormente il grande pubblico ai rischi associati al loro uso per qualsiasi scopo diverso da quello commerciale, industriale o scientifico.***

Or. en

Emendamento 29
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) La prevenzione, il trattamento e le misure di riduzione del danno sono importanti per contrastare il crescente uso delle nuove sostanze psicoattive e i loro potenziali rischi. Internet, che è uno dei principali canali di vendita delle nuove sostanze psicoattive, dovrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sui rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono.

Emendamento

(29) La prevenzione, il trattamento e le misure di riduzione del danno sono importanti per contrastare il crescente uso delle nuove sostanze psicoattive e i loro potenziali rischi. Internet, che è uno dei principali canali di ***pubblicità e*** vendita delle nuove sostanze psicoattive, dovrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sui rischi sociali, di salute e di sicurezza che esse pongono ***e per prevenire un loro uso abusivo o sviato.***

Or. en

Emendamento 30
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) La Commissione e gli Stati

membri dovrebbero inoltre promuovere attività, iniziative e campagne educative e di sensibilizzazione incentrate sui rischi sociali, di salute e di sicurezza associati all'uso abusivo o sviato delle nuove sostanze psicoattive.

Or. en

Emendamento 31
Zbigniew Ziobro

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) ***Occorre che*** la Commissione ***adotti*** immediatamente atti d'esecuzione qualora, in casi debitamente giustificati e legati a un rapido aumento del numero di casi di decessi segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione di una data nuova sostanza psicoattiva, lo esigano motivi imperativi d'urgenza.

Emendamento

(32) La Commissione ***dovrebbe adottare*** immediatamente atti d'esecuzione qualora, in casi debitamente giustificati e legati a un rapido aumento del numero di casi di decessi ***o di minacce gravi alla salute*** segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione di una data nuova sostanza psicoattiva, lo esigano motivi imperativi d'urgenza.

Or. pl

Emendamento 32
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) ***Occorre che*** la Commissione ***adotti*** immediatamente atti d'esecuzione qualora, in casi debitamente giustificati e legati a un rapido aumento del numero di casi di decessi segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione di una data nuova sostanza psicoattiva, lo esigano motivi imperativi d'urgenza.

Emendamento

(32) La Commissione ***dovrebbe adottare*** immediatamente atti d'esecuzione qualora, in casi debitamente giustificati e legati a un rapido aumento del numero di casi di decessi ***e di conseguenze gravi per la salute*** segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione di una data nuova sostanza psicoattiva, lo esigano motivi

imperativi d'urgenza.

Or. en

Emendamento 33
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione

Le nuove sostanze psicoattive circolano liberamente nell'Unione per uso commerciale e industriale, nonché per scopi di ricerca e sviluppo scientifici.

Emendamento

Le nuove sostanze psicoattive circolano liberamente nell'Unione **soltanto** per uso commerciale e industriale, nonché per scopi di ricerca e sviluppo scientifici.

Or. It

Emendamento 34
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando l'OEDT ed Europol, o la Commissione, ritengono che le informazioni a disposizione su una nuova sostanza psicoattiva notificata da più Stati membri diano luogo a preoccupazioni nell'Unione a causa dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che la nuova sostanza psicoattiva può porre, l'OEDT ed Europol elaborano una relazione congiunta su tale nuova sostanza psicoattiva.

Emendamento

1. Quando l'OEDT ed Europol, **gli Stati membri** o la Commissione, ritengono che le informazioni a disposizione su una nuova sostanza psicoattiva notificata da più Stati membri diano luogo a preoccupazioni nell'Unione a causa dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che la nuova sostanza psicoattiva può porre, l'OEDT ed Europol elaborano una relazione congiunta su tale nuova sostanza psicoattiva.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono sollecitare l'elaborazione di una relazione da parte dell'OEDT.

Emendamento 35
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando l'OEDT ed Europol, o la Commissione, ritengono che le informazioni a disposizione su una nuova sostanza psicoattiva notificata da più Stati membri diano luogo a preoccupazioni nell'Unione a causa dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che la nuova sostanza psicoattiva può porre, l'OEDT ed Europol elaborano una relazione congiunta su tale nuova sostanza psicoattiva.

Emendamento

1. Quando l'OEDT ed Europol, o la Commissione, ritengono che le informazioni a disposizione su una nuova sostanza psicoattiva notificata da **tre o** più Stati membri diano luogo a preoccupazioni nell'Unione a causa dei rischi sociali, di salute e di sicurezza che la nuova sostanza psicoattiva può porre, l'OEDT ed Europol elaborano una relazione congiunta su tale nuova sostanza psicoattiva.

Or. en

Motivazione

Il termine "più", da solo, è ambiguo. Per garantire chiarezza, l'UE dovrebbe agire soltanto quando una sostanza sia stata individuata in tre o più Stati membri.

Emendamento 36
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'identità chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, i metodi e, se noti, i precursori chimici usati per la sua fabbricazione o estrazione, e **altre nuove** sostanze psicoattive con una struttura chimica simile che sono comparse;

Emendamento

b) l'identità chimica e fisica della nuova sostanza psicoattiva, i metodi e, se noti, i precursori chimici usati per la sua fabbricazione o estrazione, e **qualsiasi altra nuova sostanza o gruppo di** sostanze psicoattive con una struttura chimica simile che sono comparse;

Or. en

Emendamento 37
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, così come l'uso ai fini di ricerca e sviluppo scientifici;

Emendamento

c) l'uso commerciale e industriale della nuova sostanza psicoattiva, così come l'uso ai fini di ricerca e sviluppo scientifici **o qualsiasi altro uso noto**;

Or. en

Emendamento 38
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'uso medico umano e veterinario della nuova sostanza psicoattiva, anche come principio attivo di un medicinale **o** di un medicinale veterinario;

Emendamento

d) l'uso medico umano e veterinario della nuova sostanza psicoattiva, anche come principio attivo di un medicinale, di un medicinale veterinario **o di un prodotto analogo**;

Or. en

Emendamento 39
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

L'OEDT ed Europol presentano la relazione congiunta alla Commissione entro otto settimane dalla richiesta di

Emendamento

L'OEDT ed Europol presentano la relazione congiunta alla Commissione entro otto settimane dalla richiesta di

informazioni supplementari di cui *al*
paragrafo 3.

informazioni supplementari di cui *ai*
paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 40
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) da casi di decessi segnalati e gravi conseguenze sulla salute legate alla sua assunzione in più Stati membri, a causa della sua tossicità *particolarmente acuta*;

Emendamento

a) da casi di decessi segnalati e gravi conseguenze sulla salute legate alla sua assunzione in più Stati membri, a causa della sua tossicità;

Or. en

Motivazione

Le nuove sostanze psicoattive possono causare decessi e gravi conseguenze per la salute anche senza presentare una tossicità particolarmente acuta.

Emendamento 41
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dalla prevalenza e dai modelli del suo uso nella popolazione in generale e in gruppi specifici, in particolare la frequenza, la quantità e le modalità d'uso, la sua disponibilità per i consumatori e le potenzialità di diffusione, che indicano che l'entità del rischio è considerevole.

Emendamento

b) dalla prevalenza e dai modelli del suo uso nella popolazione in generale e in gruppi specifici, in particolare la frequenza, la quantità e le modalità d'uso, la sua disponibilità per i consumatori e le potenzialità di diffusione, che indicano che l'entità del rischio è *moderato o* considerevole.

Or. en

Emendamento 42
James Nicholson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi a un rapido aumento nel numero di casi di decessi segnalati in più Stati membri e collegati all'assunzione della nuova sostanza psicoattiva in questione, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di presentare obiezioni al divieto immediato di nuove sostanze psicoattive. Pertanto, la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dovrebbe essere applicata in tutti i casi.

Emendamento 43
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, in particolare lesioni, malattie, e impedimenti fisici o mentali;

Emendamento

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, in particolare lesioni, malattie, **aggressività** e impedimenti fisici o mentali;

Or. en

Emendamento 44
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i rischi per la sicurezza, in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare, l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente.

Emendamento

c) i rischi per la sicurezza **pubblica**, in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare, l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 45
Marusya Lyubcheva

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, sono **limitati**, nella misura in cui la sostanza causa lesioni e malattie **minori ed esigui** impedimenti fisici o mentali;

Emendamento

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, sono **inesistenti o trascurabili**, nella misura in cui la sostanza **non** causa lesioni e malattie, **aggressività e** impedimenti fisici o mentali;

Or. en

Emendamento 46
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 11 – lettera c

Testo della Commissione

c) i rischi per la sicurezza sono limitati; in particolare, vi è un basso rischio di diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è sporadica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono inesistenti o basse, e l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente è basso.

Emendamento

c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono limitati; in particolare, vi è un basso rischio di diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è sporadica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono inesistenti o basse, e l'impatto della fabbricazione, del trasporto e dello smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti sull'ambiente è basso.

Or. en

Emendamento 47
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i rischi per la sicurezza sono moderati; in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è sporadica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono moderate, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti disturbano l'ambiente.

Emendamento

c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono moderati; in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è sporadica, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono moderate, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti disturbano l'ambiente.

Or. en

Emendamento 48
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, **mettono in pericolo la vita**, nella misura in cui la sostanza causa generalmente morte o lesioni letali, malattie gravi e seri impedimenti fisici o mentali;

Emendamento

a) i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di abuso e di dipendenza, **sono gravi e significativi**, nella misura in cui la sostanza causa generalmente morte o lesioni letali, malattie gravi e seri impedimenti fisici o mentali;

Or. en

Motivazione

Le malattie gravi e i gravi impedimenti fisici o mentali non mettono necessariamente in pericolo la vita, tuttavia le sostanze che provocano tali conseguenze dovrebbero essere considerate ad alto rischio.

Emendamento 49
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i rischi per la sicurezza sono gravi; in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è vasta, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono gravi, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti danneggiano l'ambiente.

Emendamento

c) i rischi per la sicurezza **pubblica** sono gravi; in particolare, la diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica, è vasta, le conseguenze degli impedimenti fisici e mentali sulla capacità di guidare sono gravi, e la fabbricazione, il trasporto e lo smaltimento della nuova sostanza psicoattiva e dei rifiuti prodotti danneggiano l'ambiente.

Or. en

Emendamento 50
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.

Or. en

Emendamento 51
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Informazioni ai singoli consumatori

a) La Commissione mette prontamente a disposizione del pubblico, in particolare dei giovani, informazioni scientificamente fondate relative ai rischi sociali, di salute e di sicurezza delle nuove sostanze psicoattive di cui all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1.

b) Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive che presentano rischi bassi di cui all'articolo 11, la Commissione rende inoltre ampiamente disponibili al pubblico, in particolare ai giovani, informazioni sugli effetti legati al loro utilizzo e su un loro uso sicuro, nonché orientamenti per la riduzione del danno.

c) Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive che presentano rischi moderati o rischi gravi, di cui all'articolo 12,

paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione rende inoltre ampiamente disponibili al pubblico, in particolare ai giovani, informazioni relative alla loro individuazione e alle misure di allerta precoce, prevenzione, trattamento e riduzione del danno.

d) La Commissione collabora con i punti focali nazionali nel quadro della rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze ("Reitox") e con altre associazioni di riduzione del danno e di trattamento delle dipendenze al fine di fornire informazioni accurate e tempestive ai singoli utenti.

Or. en

Motivazione

Aggiunta necessaria per tutelare la salute pubblica degli utenti e la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 52 **James Nicholson**

Proposta di regolamento **Articolo 16**

Testo della Commissione

Quando sono disponibili nuove informazioni e prove sui rischi sociali, di salute e di sicurezza posti da una nuova sostanza psicoattiva, e che sono già stati determinati ai sensi dell'articolo 10, la Commissione *chiede* all'OEDT di aggiornare la relazione di valutazione dei rischi riguardante la sostanza interessata, e *riesamina* il livello dei rischi che essa presenta.

Emendamento

Quando sono disponibili nuove informazioni e prove sui rischi sociali, di salute e di sicurezza posti da una nuova sostanza psicoattiva, e che sono già stati determinati ai sensi dell'articolo 10, la Commissione *o gli Stati membri chiedono* all'OEDT di aggiornare la relazione di valutazione dei rischi riguardante la sostanza interessata, e *riesaminano* il livello dei rischi che essa presenta.

Or. en

Motivazione

Anche gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di chiedere un riesame del livello dei rischi.

Emendamento 53 **Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė**

Proposta di regolamento **Articolo 17**

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tale regime di sanzioni e ogni eventuale modifica successive di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, ***nonché in caso di distribuzione illecita di nuove sostanze psicoattive o di miscele***, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tale regime di sanzioni e ogni eventuale modifica successive di tali disposizioni.

Or. It

Emendamento 54 **Rebecca Taylor**

Proposta di regolamento **Articolo -20 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -20

Ambito nazionale

Qualora l'UE non sia intervenuta o la Commissione abbia deciso di non adottare misure di restrizione sulla base della valutazione dei rischi realizzata dall'OEDT per una nuova sostanza

psicoattiva, i singoli Stati membri possono mantenere o introdurre nel loro territorio restrizioni sulla messa a disposizione della nuova sostanza psicoattiva sul mercato al consumo, senza pregiudizio del commercio legittimo nell'industria, o dei medicinali o dei medicinali veterinari che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione sul mercato.

Gli Stati membri assicurano che tali restrizioni siano comunicate senza indugio alla Commissione, all'OEDT e a Europol.

Or. en

Motivazione

Dato che gli effetti di alcune nuove sostanze psicoattive possono essere estremamente localizzati, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di proibire il consumo di sostanze all'interno dei loro territori laddove l'UE non abbia adottato misure o abbia deciso che una sostanza comporta un rischio basso a livello europeo e, pertanto, non richiede alcun intervento da parte dell'Unione. Tuttavia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e del mercato interno, il commercio legale di tali sostanze nell'Unione, se presente, non dovrebbe essere compromesso.

Emendamento 55 **Rebecca Taylor**

Proposta di regolamento **Articolo 20**

Testo della Commissione

La Commissione e gli Stati membri sostengono l'elaborazione, la condivisione e la diffusione di informazioni e conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive. A tal fine facilitano la cooperazione fra l'OEDT, le altre agenzie dell'Unione e i centri scientifici e di ricerca.

Emendamento

La Commissione e gli Stati membri sostengono l'elaborazione, la condivisione e la diffusione di informazioni e conoscenze sulle nuove sostanze psicoattive. A tal fine facilitano la cooperazione fra l'OEDT, le altre agenzie dell'Unione e i centri scientifici e di ricerca ***e, ove possibile, forniscono regolarmente a suddetti organismi informazioni aggiornate su tali sostanze.***

Motivazione

La natura delle nuove sostanze psicoattive può mutare rapidamente. Le agenzie dell'Unione e i centri scientifici e di ricerca devono pertanto essere tenuti il più aggiornati possibile affinché possano monitorare l'emergere di nuove minacce per la salute pubblica.

Emendamento 56
Rebecca Taylor

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

L'OEDT ed Europol riferiscono annualmente in merito all'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

L'OEDT ed Europol riferiscono annualmente ***alla Commissione e agli Stati membri*** in merito all'attuazione del presente regolamento. ***Tali relazioni sono pubblicate su un sito web e sono rese accessibili al pubblico.***